

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **1315 del 20/02/2018**

Protocollo: **42837/2018**

Titolario/Anno/Fascicolo: **8.3/2017/6**

In Pubblicazione: dal **21/2/2018** al **8/3/2018**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **COMUNE DI OZZERO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) DELLA PROCEDURA S.U.A.P. IN VARIANTE AL PGT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CAMBIO D'USO DI COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE TERZIARIA, DA RICONVERTIRE A FUNZIONI PRODUTTIVE, LOCALITÀ QUARTIERE MIRABELLA, RISPETTO AI SITI RETE NATURA 2000 "BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO" (ZSC IT2080002) E "BOSCHI DEL TICINO" (ZPS IT2080301) AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DELLA LR 86/83.**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso di cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).



Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1315 del 20/02/2018

Prot. n 42837 del 20/02/2018

Fasc. n 8.3/2017/6

Oggetto: Comune di OZZERO. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della procedura S.U.A.P. in Variante al PGT per manutenzione straordinaria e cambio d'uso di complesso immobiliare a destinazione terziaria, da riconvertire a funzioni produttive, località Quartiere Mirabella, rispetto ai Siti Rete Natura 2000 "Basso corso e sponde del Ticino" (ZSC IT2080002) e "Boschi del Ticino" (ZPS IT2080301) ai sensi dell'art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;

Visti e richiamati:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera n. 2 del 22/12/2014, atti 261846/1.10/2014/29 ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitan n. 282 del 16/11/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2018-2020) della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Verificata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 "*Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza*" e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare, dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003, oltre che dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i.;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 8 dell'Allegato C che l'approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal dott. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Ozzero con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 4 dicembre 2017 ha dato avvio al procedimento di verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del S.U.A.P. in Variante di PGT per manutenzione straordinaria e cambio d'uso di complesso immobiliare in località Quartiere Mirabella;

Preso atto che con lettera del 11/12/2017, prot. com. n. 6833/2017 (prot. Città metropol. n. 285681) il Comune di Trezzo sull'Adda ha avvisato della convocazione della conferenza di verifica;

Considerato che il Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale, mediante lettera del 13/12/2017, prot. Città metropol. n. 288616, inviata al Comune di Ozzero ha richiamato la necessità di sottoporre la proposta di Variante in oggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza e di presentare relativa istanza accompagnata dalla specifica documentazione;

Preso atto che il Comune di Ozzero mediante lettera del 15/01/2018 prot. com. n. 262/2018, prot. Città Metropol.

n.16296 e n.16298 del 23/01/2018, ha presentato allo scrivente Settore istanza per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), completa della documentazione necessaria a termini di legge;

Richiamata la nota del 25/01/2018, prot. Città metropol. n. 19221, con la quale si è informato il Comune che dalla data di protocollo dell'istanza è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A.;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 4/8/11, definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune e atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Indicato che la valutazione ha riguardato i Siti Rete Natura 2000 "Basso corso e sponde del *Ticino*" (ZSC IT2080002) e "Boschi del *Ticino*" (ZPS IT2080301), ricadenti in parte sul territorio comunale di Ozzero;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Contenuto del S.U.A.P. in Variante di PGT per manutenzione straordinaria e cambio d'uso di complesso immobiliare a destinazione terziaria, da riconvertire a funzioni produttive, località Quartiere Mirabella.

L'area in questione ha una superficie di circa 21.500 mq, dei quali 7.450 edificati, per una SLP complessiva pari a circa 14.100 mq articolata entro 4 corpi di fabbrica tra loro collegati, oltre alla casa del custode, alla portineria e a piccoli fabbricati con funzioni tecnologiche.

Si trova nel Quartiere Mirabella, un comparto produttivo esterno al centro abitato e posto a Nord-Ovest, a cavallo del confine tra il Comune di Ozzero e quello di Abbiategrasso.

L'area viene classificata dal Documento di Piano del PGT come comparto n°3 e destinata a "Zona di consolidamento e sviluppo delle attività commerciali".

La ditta "Engardo srl", che si insiederebbe nelle strutture esistenti ora descritte, opera nel settore della produzione di cornici, svolgendo attività attualmente incompatibili con le funzioni ammesse dallo strumento urbanistico vigente.

La proposta progettuale, pertanto, è fondamentalmente costituita dalla rimozione del divieto ad insediare attività produttive nel complesso immobiliare in oggetto, consentendo il recupero degli edifici esistenti a scopo industriale, ferme restando le tutele già previste dalla normativa urbanistica vigente rispetto alla non nocività dei cicli produttivi da insediarsi.

Dal punto di vista edilizio si prevede che gli immobili vengano sottoposti ad una robusta attività manutentiva, in modo da consentirne il reimpiego, mentre dal punto di vista urbanistico si rende necessario ripristinare l'originaria vocazione mista del comparto Mirabella, che in origine consentiva in quella lottizzazione l'insediamento tanto di funzioni terziarie (commerciali e direzionali), quanto di attività produttive (artigianali e industriali).

La proposta è presentata come rispondente pienamente alle esigenze del PGT, in quanto non comporta consumo di suolo, evita sfrangiamenti del perimetro urbano consolidato e riqualifica il tessuto urbano esistente, permettendo un migliore utilizzo delle risorse già presenti, viabilità compresa.

La presente proposta necessita che la cartografia del Documento di Piano e del Piano delle Regole venga arricchita di una simbologia puntuale e riconoscibile, collocata sul lotto in oggetto e aggiunta in legenda, inserendo in normativa (art.42 delle NTA) l'opportunità di riconversione, per gli edifici esistenti, anche a funzioni produttive, artigianali e industriali.

L'insediamento della nuova attività nel comparto non influirà sensibilmente sulla mobilità esterna all'ambito, in quanto l'ingresso carrabile esistente sulla viabilità locale verrà mantenuto nella posizione e dimensioni attuali.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo Studio di Incidenza (Sdi), nel valutare i potenziali impatti della Variante sulle componenti ambientali sottolinea la totale assenza di previsioni di nuove costruzioni, di incrementi volumetrici o di consumo di suolo e di modifiche del paesaggio.

Ritiene pertanto evidente che, rispetto alla valutazione di incidenza già effettuata per la formazione del P.G.T. vigente, gli effetti attesi dall'attuale Variante non potranno che essere positivi, in quanto l'area interessata risulta già urbanizzata ed oggetto di un intervento urbanistico di cambio d'uso, che consenta solo un più opportuno utilizzo delle

aree esistenti, senza comportare alcun consumo di suolo, bensì un migliore utilizzo delle risorse già presenti, comprese quelle viabilistiche.

Lo SdI conclude pertanto che l'intervento non introduce alcun impatto negativo rispetto a quanto previsto dall'area di completamento del P.G.T. vigente, generando invece benefici indiretti sulle componenti ambientali connesse ai Siti della Rete Natura 2000.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti in oggetto, ha espresso il proprio parere obbligatorio, propedeutico alla presente Valutazione di Incidenza, congiunto a quello, positivo condizionato, circa l'esclusione dalla VAS. Per quest'ultimo, tra le condizioni, ha posto anche quella di implementare le essenze arboree/arbustive poste sul lato sud-ovest dell'area, con la messa a dimora di specie autoctone, così da creare un ulteriore filtro rispetto all'ambito agricolo adiacente.

L'Ente Gestore conclude con il parere di incidenza positiva sui Siti ZSC IT2080002 e ZPS IT2080301.

La Città metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha considerato che il valore naturalistico presente nei Siti Rete Natura 2000 insistenti sul territorio comunale è altissimo e fondamentale per la funzionalità ecologica di tutto il contesto ambientale della provincia. I Siti in oggetto sono infatti di livello continentale, come ha confermato l'inserimento di questo territorio tra i siti del Programma "Man and Biosphere" (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, un'importante funzione di "sorgente" per l'irradiazione e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi). Infatti essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante.

Gli elementi della REP e della RER rilevati sul territorio di Ozero sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria e la fascia di naturalità intermedia della REP nella zona occidentale e sud-occidentale, corrispondente in parte alla propaggine settentrionale di un ganglio della RER;
 - un corridoio ecologico secondario che passa a Nord e a Ovest del paese, connesso ad un varco a simbolo della REP e ad un varco della RER, che passa nel tratto di campagna tra le due frazioni di Mirabella e Soria Vecchia;
 - una porzione di ganglio secondario della REP nell'estremo nord-est del territorio comunale;
- diversi corsi d'acqua secondari della valle del Ticino riconosciuti dalla REP di importanza ecologica, tra cui il fontanile del Modrone e la Roggia Rile;
- il Naviglio di Bereguardo, che attraversa la zona nord-orientale ed è individuato dalla REP come un corso d'acqua da riqualificare a fini polivalenti.

Nel corso dell'istruttoria si è rilevato che la distanza minima del comparto in esame è di circa 1,1 km dal confine della ZPS e di circa 1,5 km dal confine della ZSC/SIC, escludendo quindi impatti diretti.

Rispetto alla RER l'ambito si trova limitrofo ad elementi di I° livello ed in prossimità al varco RER di cui sopra, posto appunto tra la frazione di Mirabella e la frazione di Soria Vecchia.

Poiché si rileva che la Variante, oltre alla modifica normativa in modo da permettere l'insediamento di attività produttive, prevede la sola riqualificazione di edifici esistenti e l'utilizzo una esistente viabilità, non comportando pertanto consumo di suolo, non si ritiene che possa compromettere tali connessioni ecologiche.

Si condivide, in termini generali, la richiesta dell'Ente Gestore, avanzata in ambito di esclusione VAS, di implementare gli esemplari arborei/arbustivi autoctoni lungo il lato sud-ovest dell'area, così da creare un filtro rispetto all'ambito agricolo limitrofo. Tale richiesta è peraltro perfettamente in linea con quanto suggerito dal Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale della Città metropolitana nella lettera del 13 dicembre, richiamata nelle premesse: *"si ritiene opportuno..... che vengano realizzate fasce di mitigazione e schermatura dei corpi di fabbrica, anche in coerenza con le indicazioni del Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP"*. Un modo per cogliere l'occasione di affiancare i lavori manutentivi, vista l'adiacenza del comparto ad elementi di connessione ecologica ed una non eccessiva distanza dai Siti, ad un più attento inserimento ambientale, che è mancato al momento della originaria edificazione.

Va considerato, altresì, che la Variante definisce solo una modifica normativa, che contempli la possibilità di insediare anche funzioni produttive, comunque nel rispetto dell'art.42.6 delle NTA del Piano delle Regole, che impone di garantire la mancanza di nocività per l'ambiente.

In conclusione, per tali motivi si ritiene che la proposta di Variante in oggetto non possa avere alcun tipo di ricaduta negativa, diretta o indiretta, sui Siti Rete Natura 2000 *"Basso corso e sponde del Ticino"* (ZSC IT2080002) e *"Boschi del Ticino"* (ZPS IT2080301) e sulla funzionalità delle connessioni ecologiche ad essi afferenti.

Ritenuto, sulla base dell'intera documentazione pervenuta, degli esiti dell'istruttoria tecnica e delle motivazioni sopra espresse, di poter rilasciare il parere di **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)** relativa alla presente Variante;

Dato atto che sono rispettati i tempi di legge entro i quali il procedimento deve concludersi come da D.P.R. n. 120/2003, L.R. n. 7/2010 e L.R. n. 12/2011;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a sostegno del provvedimento;

DECRETA

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., **Valutazione di Incidenza Positiva** del S.U.A.P., in Variante di PGT del Comune di Ozzero, per manutenzione straordinaria e cambio d'uso di complesso immobiliare a destinazione terziaria, da riconvertire a funzioni produttive, località Quartiere Mirabella, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Sito Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" (ZSC IT2080002) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301).

Si trasmette il presente provvedimento:

- al Comune di Ozzero, all'Autorità Competente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" (SIC IT2080002) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018/2020 a rischio medio.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

**Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale
e Programmazione delle infrastrutture
(dott. Emilio De Vita)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate